

CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RSPP E DPO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1
LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 –
CPV 79000000-4

PREMESSA - ARTICOLO 1 INTRODUZIONE

Il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Piani di Azione) è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di:

- protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che impone l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, come previsto dall'articolo 32 del GDPR;
- sorveglianza sanitaria, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;
- prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal medesimo Decreto Legislativo n. 81/2008.

Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi normativi sopra richiamati, è indispensabile procedere all'affidamento di un servizio integrato che faciliti e semplifichi la gestione coordinata delle seguenti figure professionali:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), incaricato della gestione e del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Data Protection Officer (DPO), incaricato di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il servizio oggetto della procedura consiste nella gestione integrata e coordinata delle funzioni di:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Data Protection Officer (DPO).

Il servizio dovrà includere le seguenti attività di seguito esplicitate per ogni figura:

DPO

- Informare e consigliare il titolare del trattamento, i responsabili e i dipendenti coinvolti nelle attività di trattamento dati, sugli obblighi derivanti dal GDPR e da altre normative europee o nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- Sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati personali e delle politiche interne del GAL in materia di protezione dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità e la sensibilizzazione del personale;
- Fornire pareri e supporto, se richiesti, in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), vigilandone lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- Cooperare con l'Autorità di Controllo (Garante Privacy) e fungere da punto di contatto per tutte le questioni relative alla protezione dei dati, inclusa la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR;
- Verificare periodicamente lo stato della rete informatica aziendale e i livelli di sicurezza, proponendo eventuali azioni correttive e di miglioramento in ambito privacy e sicurezza;
- Monitorare e aggiornare il Modello Organizzativo Privacy adottato dal GAL, assicurandone la corretta applicazione;
- Gestire le richieste degli interessati (esercizio dei diritti, ad esempio accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità) e supportare il titolare in caso di data breach, incluse le notifiche obbligatorie all'Autorità di controllo;
- Assicurare la corretta tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del GDPR, in coordinamento con il personale responsabile.

- Prevedere attività di formazione e aggiornamento per il personale al fine di attuare la corretta attuazione delle attività di trattamento dati, sugli obblighi derivanti dal GDPR e da altre normative europee o nazionali in materia di protezione dei dati personali
- Produrre modelli e form necessari per la corretta attuazione delle attività di trattamento dati in riferimento alle attività poste in essere dal Gal, anche rivolte a beneficiari;

RSPP

- Assistenza al Datore di lavoro e al Direttore, inclusa consulenza tecnica sulle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza competenti (ASL, VV.FF., ecc.).
- Effettuazione di sopralluoghi periodici, con almeno due visite annuali presso la sede operativa del GAL per monitorare le condizioni di sicurezza.
- Redazione, aggiornamento e revisione annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in conformità all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, considerando le specificità organizzative e operative del GAL.
- Verifica, controllo e aggiornamento della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa, inclusi registri, piani di emergenza, evacuazione, segnaletica di sicurezza, presidi sanitari e antincendio.
- Predisposizione della modulistica necessaria e analisi della documentazione legislativa e operativa, con assistenza tecnica continua secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
- Attuazione di programmi di formazione e informazione di base rivolti a tutto il personale, inclusi i nuovi assunti, per garantire il rispetto degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Assistenza per l'identificazione e la nomina delle figure previste dalla normativa (RLS, addetti antincendio, primo soccorso, ecc.) e nell'organizzazione delle squadre di emergenza.
- Convocazione e gestione della riunione annuale prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, con coinvolgimento degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, e partecipazione alle consultazioni e riunioni periodiche in materia di sicurezza.
- Assistenza nella gestione degli obblighi relativi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, inclusa la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), con esclusione delle attività soggette al Titolo IV del decreto.
- Supporto nella gestione delle richieste agli Enti competenti per interventi strutturali, impiantistici, manutenzione e ottenimento delle certificazioni obbligatorie in materia di sicurezza.
- Controllo dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento della sicurezza, aggiornamento documentale e formazione continua del personale.
- Assicurare la disponibilità e corretta conservazione di tutta la documentazione di sicurezza presso le sedi operative del GAL, garantendone l'accesso agli organi di vigilanza e alle figure preposte.
- Assicurare la disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti;

L'importo di affidamento deve considerarsi remunerativo di tutte le attività, le azioni e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento. Tutti i servizi e le attività devono essere realizzati a regola d'arte.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecutore si impegna a:

- realizzare i servizi oggetto del presente affidamento secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente Capitolato;
- predisporre e fornire la documentazione occorrente a seconda della tipologia di supporto richiesto;

L'affidatario dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per il Gal Sulcis.

Tutte le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere svolte dalla Ditta affidataria in conformità alle indicazioni contenute nel presente capitolato e dalle disposizioni/ordini impartiti del Direttore dell'esecuzione e dei suoi eventuali assistenti, nel rispetto delle procedure operative in uso da parte del GAL e favorendo l'adozione di prassi e strumenti anche da parte del personale interno del GAL.

ARTICOLO 4 - STANDARD E STRUMENTI

La documentazione proposta nell'espletamento dei servizi dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali e forniti dal GAL Sulcis all'avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo a base dell'affidamento, soggetto a un eventuale ribasso, è stabilito a Euro 15.000,00 (quindicimila,00)

di legge esclusa suddivisi nel seguente modo:

- € 3.000,00 più IVA per annualità;
- € 9.000,00 più IVA per 3 annualità;
- € 6.000,00 più IVA, per l'eventuale rinnovo biennale, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D. Lgs 36/223.

I rinnovi potranno essere annuali, biennali e triennali a seconda della disponibilità finanziaria dell'ente.

L'appalto si configura come un servizio di natura prettamente intellettuale in quanto ha ad oggetto prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale e richiede competenze e conoscenze tecnico specialistiche, pertanto non sono previsti costi di manodopera e oneri di sicurezza.

L'importo sopra indicato dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali secondo quanto specificato nel presente Capitolato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 120 comma 9, del Codice, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, potrà imporre all'affidatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto agli stessi patti e condizioni ivi riportati.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è stimata in 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio. Questo potrà essere rinnovato annualmente o per frazioni di anno a seconda della disponibilità finanziaria del GAL e fino ad un massimo di 2 annualità.

Ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D.Lgs. 36/2023, la durata del contratto può essere prorogata. Tutti i termini previsti dal presente capitolato sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

ARTICOLO 7 - CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di trenta giorni dall'atto di affidamento, secondo una delle forme di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Entro la data indicata dalla stazione appaltante l'appaltatore è obbligato:

- a versare anticipatamente eventuali spese contrattuali sostenute dall'amministrazione;
- a comprare i requisiti di esecuzione richiesti.

ARTICOLO 8 – CONSEGNA - INIZIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento/DEC, comunicherà la data stabilita per la consegna del servizio secondo le modalità previste dal codice dei contratti per gli appalti sotto la soglia europea.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, ivi comprese le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo sarà fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento.

Nello specifico, per

- a) Il RUP/DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali;
- b) il RUP/DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio, contestualmente all'esito positivo dell'accertamento dei presupposti previsti nel contratto;
- c) il R.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio o, per la rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre sette giorni dalla data della loro adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 del Codice.
- d) L'esecutore dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto ai fini di legge, intestato al Gal Sulcis Iglesias Capoterra e Campidano di Cagliari.
- e) Il pagamento da parte del GAL, così come sopra menzionato, avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dello stato di avanzamento del servizio o dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (per la rata di saldo).

Il pagamento delle prestazioni avverrà a saldo a conclusione della fornitura richiesta.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente ai GAL. La fattura SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura che verrà indicata in sede di stipula del contratto".

La ditta affidataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposite liberatorie firmate digitalmente secondo il modello che verrà fornito dal GAL.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, ivi comprese le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del Servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi.

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il GAL si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dalla richiesta di preventivo e dal presente capitolato speciale, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GAL.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il GAL potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di affidamento, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, il GAL ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito.

La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'operatore economico affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del GAL, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ARTICOLO 13 - ONERI E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'affidamento e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare inizio all'espletamento del servizio in oggetto secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Capitolato e negli Ordinativi di fornitura/contratti attuativi
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del GAL non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al GAL ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
- Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio (indicando la compagnia assicurativa ed il numero di polizza);
- Dichiarazione di disponibilità personale dei professionisti a svolgere l'attività in orario d'ufficio del GAL;
- Consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall'art. 4 comma 1 lettera d del D.LGS 196/2003 nei limiti per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023

ARTICOLO 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia.

ARTICOLO 16 - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL GAL Sulcis verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità e il rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice dei contratti nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dal Gal Sulcis.

Il GAL procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il GAL si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

L'affidatario dovrà eseguire gli ordini che gli verranno impartiti dal RUP/Direttore dell'esecuzione.

Al ricevimento dell'ordine, l'appaltatore potrà, entro tre giorni, inviare al RUP/Direttore dell'esecuzione le osservazioni che riterrà opportuno avanzare nel proprio interesse.

ARTICOLO 17- PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nella relazione tecnica presentata dall'operatore economico, ed in ottemperanza agli ordini di servizio del GAL, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate:

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'affidatario, tale da ingenerare un aggravio a carico del GAL, potrà essere applicata una penale a carico dell'operatore economico, pari all'1‰ dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo, per ogni giorno naturale di ritardo;

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP/DEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, il GAL ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dalla garanzia definitiva. Il GAL, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, il GAL potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo.

In ragione della gravità dell'inadempimento il GAL avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il GAL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c. per mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- e. in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal RUP/Direttore dell'esecuzione;
- f. nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- i. In caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- j. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del GAL, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva al verificarsi dei presupposti di legge, che resta incamerata dal GAL, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il GAL potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo anche nel caso l'inadempimento risulti da reclami presentati al GAL da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ARTICOLO 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.Lgs.n. 36/2023 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 21 - PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art 124 D.Lgs.n. 36/2023 in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 23- FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra il GAL e l'impresa esecutrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate contestazioni per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, è escluso l'Arbitrato.

ARTICOLO 24 - PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del GAL Sulcis Iglesias, Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La Direttrice

(Dott.ssa Nicoletta Piras)